



**SIULP** *fi@sh*  
COLLEGAMENTO  
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

del 13 aprile 2018

# Link Campus

## servizi segreti, chiacchiere e misteri italiani

### Editoriale del Segretario Generale Felice Romano

La storia è questa: da un paio di settimane un giornalista, non proprio famoso per la sua correttezza professionale, spara su un giornale, non proprio famoso per la sua imparzialità, una serie di sconcezze ridicole sul Siulp, "il sindacato dei comunisti", la Link Campus University, "l'Università dell'intelligence che sforna ministri per i 5 Stelle", condite con conti correnti segreti a San Marino, IBAN misteriosi, Ministri creati da un Grande Vecchio che tutto vede e tutto può, e rapporti a rischio con ex Capi della Polizia e dei Servizi Segreti, Generali della Finanza, Prefetti e Poliziotti.

Regia e sceneggiatura di Tom Clancy. Da aprile anche in elegante confezione regalo con la torcia di 007.

I film di spionaggio non ci appassionano, noi continuiamo a preferire quelli sui pirati dei Caraibi, ma a questo punto un po' di cazzeggio non ci può essere negato.

Il giornalista è Luca Fazzo. Ha lo stesso nome di quel giornalista che appare nelle cronache di qualche anno fa, delle quali riportiamo un breve e significativo stralcio:

Caso Sismi sospeso Fazzo

MILANO - L'Ordine dei giornalisti della Lombardia ha sospeso per un anno dall'esercizio della professione Luca Fazzo, ex giornalista di Repubblica, per «i rapporti anomali e distorti mantenuti per due anni» con il numero due del Sismi Marco Mancini. Tra le contestazioni a sostegno della sanzione figura in particolare quella di «aver violato il principio dell'autonomia professionale». 19 dicembre 2006 Fonte Ansa

Chissà se è lui. E se fosse lui?

Chissà come ha avuto i documenti, IBAN compresi. Chissà chi sarà mai la sua fonte segreta.

Se non fossimo assolutamente certi dell'onestà intellettuale e politica, del dottor Antonio Lanzilli, ex Segretario Nazionale del Siulp, oggi segretario nazionale di un altro grande sindacato di polizia, guidato da Oronzo Così, al quale è stato sempre legato da un profondo sentimento di condivisione di metodi e obiettivi, oltre che di stima e di amicizia, come tutti noi possiamo ampiamente testimoniare, potremmo essere indotti addirittura a pensare che la fonte fosse lui.

Magari per vendicarsi in qualche modo del Siulp, con il quale ha interrotto bruscamente i rapporti, che guarda caso è sotto congresso.

Ma due argomenti contrastano questa tentazione.

Il primo è che il dottor Lanzilli si è laureato alla Link Campus, per cui sarebbe da matti, o da imbecilli, gettare discredito sulla Università presso la quale per anni uno ha studiato. E il dottor Lanzilli non è né matto né imbecille. Anzi, possiamo senz'altro dire che egli è preparato, colto, intelligente, anzi intelligentissimo e furbo, anzi furbissimo.

Il secondo è che il dottor Lanzilli, l'unico che ancora, stranamente, non appare in questa gustosa spy story all'italiana scritta dal grande Luca Fazzo e edita da Il Giornale, ha avuto un ruolo di prim'ordine in tutta questa gustosa faccenda di presunti intralazzi, essendo stato tra i fondatori di quella Fondazione indicata dal coraggioso giornalista come "una scatola vuota dove attività della Link Campus e del Siulp si intrecciano e si confondono", e, udite udite, persino il ruolo di componente del Consiglio di Indirizzo, ovvero il massimo organismo di gestione e di indirizzo della Fondazione medesima.

Davvero strano che in questa meticolosa ricostruzione appaiano scientificamente individuati, con nome e cognome generali, prefetti e poliziotti componenti di un comitato scientifico, che non ha mai avuto vita

perché nessuno di essi ha dato adesione alla proposta formulata, tra gli altri, dallo stesso dottor Lanzilli, e non compaia il protagonista assoluto della vicenda, che è il dottor Lanzilli medesimo.

Ora, un punto è da chiarire: se avessimo la coscienza sporca, cercheremmo di far finta di nulla, di parlare d'altro, di urlare al complotto. Siccome invece siamo pienamente convinti di quello che abbiamo fatto, e non temiamo smentite di sorta, abbiamo incaricato il nostro legale di portare dinanzi all'Autorità Giudiziaria il giornalista, il Giornale, e tutte le carte che abbiamo, così da fare pulizia di sospetti, intrighi ed imbrogli.

Vedremo, nella fattispecie, dinanzi all'Autorità Giudiziaria, se quella de Il Giornale è una inchiesta giornalistica, o una colossale patacca messa su alla buona per gettare discredito sul SIULP.

Chissà mai che non venga fuori che il vero truffatore è qualche imbecillotto che passando un po' di cartacce manipolate voleva giocare a fare l'agente segreto, anzi segretissimo, credendosi astuto, e scoprendosi invece un perfetto minchione.

La nostra forza, alla fine è sempre quella: siamo talmente convinti della nostra missione che non facciamo nulla che non lasci traccia scritta. A noi, le tracce, non fanno paura. Sono le chiacchiere che ci possono eventualmente disturbare anche se non ci fanno mai arretrare.

Ah: le somme che ci verranno riconosciute per eventuali danni all'immagine del Siulp che il Giudice dovesse riconoscere andranno alla Fondazione Sicurezza e Libertà che finanzia con la Link Campus un corso di laurea gratuito per gli orfani dei colleghi deceduti in servizio.

E questo è il Siulp. Fine della storia.

Felice Romano

---

### **Nuove fattispecie di reato all'interno del codice penale**

Il 22 marzo 2018, è stato pubblicato nella G.U. nr. 68, il decreto Legislativo 1 marzo 2018 nr.21, in materia penale, che entrerà in vigore il prossimo 6 aprile 2018, il quale introduce nuove fattispecie di reato all'interno del codice penale, e nello stesso tempo abroga alcune leggi speciali.

Il decreto introduce il principio della riserva di codice in materia penale, stabilendo all'articolo 1 che "nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia".

Detto questo, nel rispetto della riserva espressa, il decreto introduce nel codice penale nuove fattispecie di reato, previste prima da disposizioni di legge ad hoc, ed aventi ad oggetto la tutela di beni di rilevanza costituzionale quali:

- la tutela della persona delitti contro la maternità, l'uguaglianza, ecc.,
- la tutela dell'ambiente,
- del sistema finanziario,
- fattispecie in materia di associazioni di tipo mafioso e con finalità di terrorismo (e altri gravi reati) e in materia di confisca in casi particolari.

Il provvedimento dispone le abrogazioni delle disposizioni esterne al codice penale prevedendo, al contempo, alcune norme di coordinamento, ai sensi delle quali, a partire dal 6 aprile 2018, "i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A" del decreto stesso.

Il decreto inserisce nel codice penale diverse nuove fattispecie di reato.

Nel dettaglio, in materia di tutela della persona, spiccano, tra gli altri, i seguenti nuovi reati:

- Sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289-ter):
- Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio (art. 570-bis)
- Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti (art. 586 bis)
- Interruzione colposa di gravidanza (art. 593-bis)
- Interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-ter)
- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies)
- Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-ter)
- Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose" e l'art. 61 bis "Circostanza aggravante del reato transnazionale (art. 416-bis 1)
- Confisca in casi particolari (art. 240-bis).

## **Distintivi di qualifica: pubblicazione decreto interdirettoriale**

Sul Bollettino Ufficiale del personale 13 aprile 2018 è stato pubblicato il Decreto interdirettoriale datato 5 aprile 2018, recante "Determinazione dei distintivi di qualifica per il personale delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 45, comma 20, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

Sul nostro sito [www.sulp.it](http://www.sulp.it), trovate il decreto e le relative tabelle dei nuovi distintivi di qualifica che si applicheranno a decorrere dal 1° novembre 2018.

---

### **Qualora le nevicate rendano impossibile recarsi al lavoro spettano permessi e retribuzione**

Il maltempo conduce, spesso, molti lavoratori all'impossibilità di raggiungere il posto di lavoro e altrettanti datori di lavoro a decidere la chiusura aziendale per causa di forza maggiore.

L'assenza da lavoro per neve va sempre giustificata al datore di lavoro. Ai dipendenti pubblici spetta sicuramente il diritto alla retribuzione, mentre nel settore privato non vi è diritto alla retribuzione, ma l'assenza è da ritenersi giustificata. Lo ha stabilito il Ministero del Lavoro in un interpello che, però, rimanda ai CCNL che possono prevedere dei permessi straordinari retribuiti.

La prima cosa da considerare è il diverso trattamento tra settore pubblico e settore privato in termini di assenze da lavoro per neve.

Poi occorre distinguere le varie tipologie di assenze per eventi meteorologici, ossia se l'assenza da lavoro per cause di forza maggiore occorre solo al lavoratore (ma con gli uffici o le sedi datoriali regolarmente in funzione) oppure se le cause di forza maggiore riguardano l'azienda o il posto di lavoro.

Per quel che concerne l'assenza per neve dipendenti pubblici, nel 2012 vi è stato uno specifico interpello del Ministero del Lavoro n. 15/2012 che ha emesso il proprio parere riguardo al diritto alla retribuzione giornaliera e il mancato svolgimento della prestazione lavorativa per causa neve.

Si legge nell'interpello: "Con riferimento al settore pubblico, occorre precisare che la mancata effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di cui sopra (si riferisce agli eventi meteorologici avvenuti nel 2012) può considerarsi ascrivibile alle ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al lavoratore".

Nello specifico, la fattispecie prospettata sembrerebbe afferire al c.d. *factum principis*, inteso quale provvedimento autoritativo – ordinanza di chiusura degli uffici pubblici causa neve – che impedisce in modo oggettivo ed assoluto l'adempimento della prestazione, ossia l'espletamento dell'attività lavorativa, fermo restando l'obbligo datoriale di corrispondere la retribuzione nelle giornate indicate.

L'interpretazione innanzi sostenuta risulterebbe, peraltro, recepita nell'ambito della contrattazione collettiva comparto Ministeri, laddove viene indicata tra le motivazioni per cui possono essere concessi i permessi retribuiti, anche l'ipotesi di assenza motivata da gravi calamità naturali che rendano oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti autorità.

Quindi il Ministero del Lavoro consente il diritto a permessi retribuiti di natura speciale, per gravi calamità naturali, che giustificano il diritto alla retribuzione da parte del lavoratore del settore pubblico.

Lo stesso interpello n. 15/2012 stabilisce che "Nel settore privato, invece, il provvedimento autoritativo concernente il divieto di circolazione dei mezzi privati sprovvisti di apposite catene non costituisce impedimento di carattere assoluto all'effettuazione della prestazione lavorativa, in quanto non preclude la libera scelta datoriale di continuare a svolgere le attività connesse al settore di appartenenza.

Si precisa, tuttavia, che in tali eventualità il mancato raggiungimento del posto di lavoro potrebbe risultare, comunque, estraneo alla volontà del lavoratore, pertanto la mancata esecuzione delle prestazioni contrattuali, in presenza di tempestiva comunicazione del lavoratore all'azienda, supportata da idonea motivazione (cfr. artt. 1218 e 2104 c.c.), non sembrerebbe qualificabile in termini di inadempimento a lui imputabile. Alla luce delle osservazioni sopra svolte ed in linea con i principi codicistici che presiedono le obbligazioni contrattuali, si ritiene che in tali fattispecie l'impossibilità sopravvenuta liberi entrambi i contraenti: il lavoratore dall'obbligo di effettuare la prestazione e il datore dall'obbligo di erogare la corrispondente retribuzione. Restano ferme, tuttavia, le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro che, generalmente, contemplano la possibilità per il lavoratore di fruire di titoli di assenza retribuiti connessi al verificarsi di eventi eccezionali".

In sostanza il Ministero del Lavoro si limita a precisare che l'evento meteorologico e il mancato raggiungimento del posto di lavoro da parte del dipendente non rappresentano una ipotesi di assenza ingiustificata (ma come vedremo occorre una tempestiva comunicazione al datore di lavoro).

Quindi, esonera entrambe le parti dai rispettivi obblighi contrattuali, da un lato il dipendente nel rendere la prestazione, dall'altro lato il datore di lavoro nell'erogare la retribuzione.

Ma poi il Ministero indica un passaggio fondamentale laddove richiama le disposizioni del CCNL.

Una volta chiarito che da parte datoriale è quanto meno improbabile attribuire un'assenza ingiustificata al lavoratore in questi casi di forza maggiore, per il resto dei dubbi (spetta o non spetta la retribuzione? Il lavoratore ha diritto a permessi retribuiti? Si possono imputare tali giornate a ferie?) occorre valutare le previsioni del CCNL e, in assenza, quanto previsto dal codice civile.

## Stemma araldico della Polizia di Stato. Rivisitazione stilistica



Riportiamo il testo della circolare n. 559/A/2/10523 della Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato, datata 6 aprile.

A distanza di tempo dalla concessione, avvenuta con D.P.R. 24 dicembre 1991, e successiva modifica intervenuta nel 2007, con la soppressione delle fronde ornamentali, si è avvertita la necessità di una rivisitazione stilistica dello stemma araldico della Polizia di Stato.

Ferma rimanendo la descrizione ed inalterata la cromia, lo stemma presenta una nuova e diversa rappresentazione dei suoi tratti caratteristici: la corona turrata, lo scudo con il libro chiuso d'argento, le due faci d'argento infiammate di rosso ed il leone d'oro, il motto SUB LEGE LIBERTAS su lista bifida e svolazzante d'oro.

Il motivo conduttore, ancora una volta, è l'innovazione nel rispetto della storia e delle tradizioni.

---

### Non è lecito scattare foto di nascosto

Per la Suprema Corte può arrecare molestia chi riprende di nascosto, anche se la persona offesa non si accorge di nulla, in quanto l'art. 660 c.p. tutela la tranquillità pubblica ed è idoneo a sanzionare il comportamento di chi riprende o scatta con il cellulare alcune e sporadiche fotografie senza il consenso del soggetto ripreso. Ciò anche laddove la persona ritratta non si renda conto di essere ripresa, in quanto la norma tutela la tranquillità pubblica per l'incidenza che il suo turbamento ha sull'ordine pubblico. Al riguardo è ammissibile anche il sequestro probatorio del cellulare.

Il principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione, prima sezione penale, nella sentenza n. 9446/2018.

La questione di fatto ha riguardato una persona, sorpresa dagli agenti della vigilanza in un supermercato, intenta a seguire e a riprendere una giovane donna con il suo telefono cellulare.

Il Tribunale di Palermo aveva confermato, con ordinanza, il decreto di convalida emesso dal P.M. relativo al sequestro probatorio del telefono cellulare dell'indagato.

Sul punto, il giudice a quo è stato chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato valutandone il fumus in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, e a rendere utili ulteriori indagini, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato.

Secondo il Tribunale, nel caso di specie, l'accusa aveva correttamente ipotizzato la sussistenza del reato di molestia o disturbo alle persone e, pertanto, era stata ritenuta la natura di corpo di reato della res in sequestro, nonché della necessità di mantenimento del vincolo reale ai fini delle indagini, in particolare per accertare la presenza di documenti fotografici della donna all'interno del telefono cellulare.

La Corte di Cassazione ha respinto, il ricorso prodotto dall'indagato ritenendo infondata l'impugnazione e ritenendo che, in materia di molestia o di disturbo alle persone, l'art. 660 c.p. è teso a perseguire quei comportamenti astrattamente idonei a suscitare nella persona direttamente offesa, ma anche nella gente, reazioni violente o moti di disgusto o di ribellione, che influiscono negativamente sul bene giuridico tutelato che è l'ordine pubblico.

Oggetto di tutela da parte della norma è, dunque, la tranquillità pubblica, mentre l'interesse privato individuale riceve una protezione soltanto riflessa, sicché la tutela penale viene accordata anche senza e pur contro la volontà delle persone molestate.

Come precedentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 660 c.p., la molestia o il disturbo devono essere valutati con riferimento alla psicologia normale media, in relazione cioè al modo di sentire e di vivere comune.

Sicché, nel caso in cui il fatto sia oggettivamente molesto o disturbatore, è del tutto irrilevante che la persona offesa non abbia risentito alcun fastidio.

Dunque, l'ordinanza impugnata, che ha ritenuto sussistente il fumus del reato, stimando il fatto, come rappresentato nella sua oggettività (che nemmeno il ricorrente contesta), idoneo a integrare l'interferenza momentanea nella tranquillità del privato, indipendentemente dalla percezione del soggetto fotografato, si sottrae alla censura circa la non configurabilità, nemmeno in astratto, della contravvenzione ipotizzata.

---

### Il reato di diffamazione per mezzo di social network

Il carattere della diffusività del "profilo", della "bacheca" e di ogni altro spazio presente sui social network è oramai stato assodato dalle più recenti sentenze della Suprema Corte, che hanno rilevato quanto i social network siano mezzi idonei per realizzare la pubblicizzazione e la circolazione, tra un numero indeterminato di soggetti, di commenti, opinioni e informazioni, che, se offensivi, comportano l'integrazione del reato di diffamazione, aggravata dall'utilizzo di un mezzo di pubblicità.

Il principio è stato ribadito, in ultimo, dalla sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 5 del 2 gennaio 2017), secondo cui “la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “Facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 terzo comma del codice penale, poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone. L’aggravante dell’uso di un mezzo di pubblicità, nel reato di diffamazione, trova, infatti, la sua ratio nell’idoneità del mezzo utilizzato a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando – e aggravando – in tal modo, la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa, come si verifica ordinariamente attraverso le bacheche del social network, destinate per comune esperienza ad essere consultate da un numero potenzialmente indeterminato di persone, secondo la logica e la funzione propria dello strumento di comunicazione e condivisione telematica”.

La sopra richiamata sentenza della Cassazione sottolinea ancora una volta l’orientamento costante della Suprema Corte in merito alla valutazione del social network come mezzo potenziale, idoneo e capace per la consumazione del reato di diffamazione. Non vi è dubbio, infatti, che a differenza del “mezzo stampa”, la giurisprudenza abbia ampliato il concetto di “qualsiasi mezzo di pubblicità”, richiamato nel comma 3 dell’art. 595 del codice penale, includendo la diffusione a mezzo fax, attraverso pubblico comizio, o a mezzo posta elettronica, tra gli strumenti atti a trasmettere dati e informazioni a un numero ampio, o anche indeterminato, di soggetti.

Occorre, tuttavia, aggiungere che il reato di diffamazione per mezzo di social network: presuppone una corretta ed esatta individuazione dell’autore. E’ questo, invero, il principio enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione (V Sezione), con la sentenza nr. 5352 del 5 febbraio 2018.

Il caso concreto ha riguardato un commento lesivo dell’onore del Sindaco di un paese pugliese, apparso su una bacheca presente in un social network, e riferibile al profilo di un soggetto che spendeva il proprio nome e cognome. Denunciato, costui, per diffamazione veniva condannato in primo grado ed in appello sulla base delle seguenti argomentazioni:

- a) era certo l’autore del commento, provenendo da un profilo che riportava il suo nome e cognome e che, dunque, veniva reputato appartenere all’imputato;
- b) era perfettamente compatibile con l’imputato la natura dell’argomento di discussione del forum, di interesse dello stesso a causa della sua qualifica professionale;
- c) non risultava che l’imputato avesse mai lamentato che altri avessero usato il suo nome e cognome abusivamente, né ha mai denunciato alcuno per furto di identità.

Il condannato proponeva ricorso per cassazione, contestando il criterio di valutazione della prova ed assumendo che:

- 1) era mancata l’identificazione dell’indirizzo IP di provenienza del post;
- 2) la mancanza di conoscenza della persona del Sindaco da parte dell’imputato e l’assenza di qualsiasi contrasto con il predetto;
- 3) il diverso ambito di interesse dell’attività svolta dal ricorrente rispetto a quello degli utenti del forum, appartenenti alla categoria dei lavoratori cd. socialmente utili del Comune.

La Suprema Corte di Cassazione (V Sezione), con sentenza nr. 5352 del 5 febbraio 2018, ha accolto il ricorso e disposto il giudizio di rinvio dinanzi a diversa Sezione della Corte di appello, censurando la motivazione della sentenza di appello che non si è confrontata con le specifiche lagnanze mosse dalla difesa; in particolar modo l’instestazione dell’IP, individuato in origine dalla parte civile, era riferibile al profilo registrato a nome di altro soggetto sulla cui bacheca virtuale intervenivano numerosi utenti che ben avrebbero potuto utilizzare il nickname del ricorrente.

Né la motivazione della Corte territoriale si era confrontata con l’argomento difensivo secondo il quale, a prescindere dal nickname utilizzato, l’accertamento dell’IP di provenienza del post poteva essere utile per verificare, quanto meno, il titolare della linea telefonica associata. Infine, la motivazione del provvedimento impugnato non si è confrontata neppure con l’argomento relativo alla dedotta carenza istruttoria circa la verifica tecnica di tempi ed orari della connessione, risultando peraltro in ogni grado del giudizio di merito che l’imputato aveva contestato la paternità del post.

I social network sono diventati l’ambiente virtuale più frequentato al mondo: l’espressione di un pensiero o opinione racchiude però insidie e conseguenze, anche di natura penale, che a volte vengono ignorate.



**tratto da:** Siulp Collegamento Flash numero 16/2018 del 13 Aprile 2018

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 4455213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati